

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

La norma

L'articolo 4 del **D.M. del 28/5/98**, pubblicato sulla G.U. n° 171 del 24/7/1998, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/1998, agli iscritti alla gestione separata è estesa la disciplina **dell'assegno per il nucleo familiare** di cui alla legge 153/88. Tale beneficio spetta agli assicurati alle seguenti condizioni:

- **non devono essere iscritti** ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati;
- **iscritti** alla gestione separata con il pagamento del **contributo addizionale dello 0,50%** per il finanziamento delle prestazioni per la maternità e **dell'assegno per il nucleo familiare**.

L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura proporzionale al numero e al reddito dei componenti il nucleo.

Condizioni reddituali:

Il **reddito familiare** da considerare è costituito dalla **somma dei redditi** di ciascun componente il nucleo, con esclusione dei redditi prodotti dai figli maggiorenni e del coniuge legalmente separato.

I redditi da considerare sono:

- tutti i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali compresi quelli a tassazione separata (esclusi i Tfr e loro anticipazioni);
- redditi esenti da imposta (pensioni sociali, interessi Bot ecc..) se superiori a due milioni annui.

Non devono essere considerate le rendite INAIL, le pensioni di guerra e l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili.

I redditi da prendere a riferimento sono quelli dell'anno solare precedente al periodo della corresponsione che va da luglio di ogni anno al giugno dell'anno successivo.

Una volta individuato i redditi, l'assegno spetta nei casi in cui:

- il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero i componenti il nucleo, **non è superiore a otto milioni** di lire a persona. Il limite sale a **dieci milioni** in caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile;
- la somma dei redditi, derivanti dall'attività per cui è prevista l'iscrizione alla gestione separata, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.

A chi spetta:

Una volta soddisfatti le condizioni reddituali, l'assegno spetta ai seguenti nuclei:

- nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori;
- nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente un soggetto inabile (coniuge, figlio minore o maggiorenne, fratello, sorella, nipote);
- nuclei con solo un genitore ed almeno un figlio minore, con o senza inabili;
- nuclei con entrambi i coniugi, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile (coniuge, figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote);
- nuclei monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote).

La domanda

La domanda per ottenere l'assegno deve essere presentata all'INPS, compilando il modello ANF/Gest.Sep., a decorrere dal **1° febbraio dell'anno successivo** a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti e per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998 nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione necessaria per la determinazione del diritto alla prestazione.

La misura

L'importo dell'assegno, tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, viene erogato in misura decrescente in rapporto a degli scaglioni crescenti di reddito che annualmente vengono rivalutati. Pertanto sono state disposte delle **tabelle** in base alle quali è possibile stabilire l'assegno per le varie tipologie familiari.

Le tabelle, con i livelli reddituali validi dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, che dovranno essere applicate alle domande di prestazione riferite all'anno 2000 sono prelevabili in formato Excel alla Circolare n° 169 del 9/10/2000

L'assegno viene erogato per i mesi dell'anno che risultano coperti da contribuzione.

Attenzione: si ricorda che i contributi vengono accreditati nell'anno in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.

[\(Circolari Inps n° 47 del 1/3/1999, n° 147 del 12/7/1999, n° 5 del 10/1/2000, n° 169 del 9/10/2000\)](#)

[Mod. ANF/GEST.SEP - TAB.1/GEST.SEP. \(all.3/1\) - Mod. MAT./GEST.SEP. -](#)

<p>Nota: La liquidazione dell'assegno, inizialmente potrà essere provvisoria, sarà resa definitiva soltanto dopo la scadenza del termine previsto per l'ultimo pagamento dei contributi validi per l'anno</p>
--